

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELL'UMBRIA

Visti gli artt. 5, ed in particolare, l'art. 12, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56 e ss. mm.;

Visto altresì, il D.P.R. 25 Ottobre 2005, n. 221 “*Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del Consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonché dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della L. 14 gennaio 1999, n. 4, dell'articolo 4 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e dell'articolo 1-septies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43*”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.;

Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi dell'Umbria delibera il seguente

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELL'UMBRIA

§§§

INDICE

Titolo I

Il Consiglio Regionale dell'ordine Degli Psicologi

Capo I

Compiti ed Attribuzioni Del Consiglio

Art.1

Attribuzioni del Consiglio

Capo II

Le Adunanze

Art. 2

Delle Adunanze del Consiglio

Art. 3

Convocazione su richiesta dei Consiglieri

Art. 4

Formalità della Convocazione

Art. 5

Delle Sedute del Consiglio Regionale

Art. 6

Della redazione del verbale

Capo III

Le Deliberazioni

Art. 7

Delle Deliberazioni

Art. 8

La Pubblicità degli Atti del Consiglio

Art. 9

Gettoni di Presenza

Capo IV

Le Cariche

Art. 10

Il Presidente

Art. 11

Il Vicepresidente

Art. 12

Il Segretario

Art. 13

Il Tesoriere

Capo V

Articolazione Del Consiglio

Art. 14

Le Commissioni

Art. 15

Gruppi di Lavoro

Art. 16

L'Ufficio di Presidenza

Art. 17

Consulta dei Giovani Psicologi

Art. 18

Delle riunioni

Art. 19

Gli incarichi ai consiglieri

Art. 20

Rivista, notiziario e sito web

Capo VI

I Consiglieri

Art. 21

Obblighi e decadenza del Consigliere

Art. 22

Dimissioni

Art. 23

Sostituzione del Consigliere dimissionario o decaduto

Titolo II

Delle Cariche

Capo I

Elezione Delle Cariche

Art. 24

Prima Adunanza del Consiglio: elezione delle Cariche

Titolo III

Delle trasferte

Capo I

Trasferte dei consiglieri

Art. 25

Rimborso delle spese di viaggio

Art. 26

Uso dei mezzi di trasporto

Art. 27

Documentazione necessaria

Art. 28

Indennità per i percorsi compiuti con mezzi propri

Art. 29

Disciplina della trasferta per missioni

Art. 30

Autorizzazioni

Art. 31

Modalità di rimborso

Art. 32

Spese di pernottamento

Art. 33

Ulteriori spese

Art. 34

Richiesta di liquidazione del rimborso e documentazione a corredo

Art. 35

Liquidazione del rimborso spese

Titolo IV

Capo V

Disposizioni finali

Art. 36

Norma di rinvio

Art. 37

Entrata in vigore

§ § §

TITOLO I

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI

CAPO I

COMPITI ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

Art.1

Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio Regionale dell'Ordine è composto ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 221/05 che modifica ed integra la L. 56/89 ed è formato da un numero di componenti iscritti alle Sezioni A e B dell'Albo pari a:

- a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera i cento;
- b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera i cento ma non i cinquecento;
- c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera i cinquecento ma non i millecinquecento;
- d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera i millecinquecento.

La quota di consiglieri eletti tra i componenti delle due Sezioni dell'Albo è stabilita dalla tabella di cui all'allegato 1 del citato D.P.R. 221/05.

2. Il Consiglio Regionale dell'Ordine dura in carica quattro anni dalla data della proclamazione degli eletti. I Consiglieri non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

3. I Consiglieri regionali rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'Albo e sono eletti dagli iscritti secondo le modalità di cui all'art. 2 comma 4 D.P.R. 221/05.

4. Il Consiglio Regionale dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni previste dall'art. 12 della Legge 56/89:

- A. elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- B. conferisce eventuali incarichi ai Consiglieri, ove sia necessario;
- C. provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
- D. cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
- E. cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alla iscrizione e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;
- F. provvede alla trasmissione di copia dell'Albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine;
- G. designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti;
- H. vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;
- I. adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27 della L. 56/89 e del Regolamento sul procedimento disciplinare;
- J. provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.

5. Il Consiglio Regionale dell'Ordine, inoltre, esercita i seguenti compiti:

- A. stimola e favorisce sul piano regionale tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti; in particolare, cura la formazione professionale dei propri iscritti attraverso l'organizzazione in forma diretta o indiretta di idonei seminari ECM;
- B. individua, in accordo con il Consiglio Nazionale dell'Ordine, le modalità di rappresentanza delle istanze ordinistiche in tutti gli organismi regionali nei quali si renda opportuno.

CAPO II

LE ADUNANZE

Art. 2

Delle adunanze del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi e, comunque, ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia chiesto da almeno quattro dei suoi membri o da almeno un terzo degli iscritti all'albo.
2. Il Consiglio è regolarmente costituito se sono presenti la maggioranza dei Consiglieri aventi diritto più uno.
3. Il quorum deve essere mantenuto nel corso della seduta. Ogni Consigliere può chiedere al Presidente la verifica del quorum, se il Presidente riscontra la carenza del quorum, può sospendere la seduta per non oltre 30 minuti e, se non viene ristabilito, dichiara la seduta conclusa.
4. Le adunanze si tengono, di regola, presso la sede dell'Ordine; il Presidente può stabilire, per particolari esigenze, che l'adunanza si tenga in luogo diverso dalla sede istituzionale; la sede ove si tiene l'adunanza deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 3

Convocazione su richiesta dei consiglieri

1. La richiesta di convocazione indica gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Il Presidente fissa la seduta, che in ogni caso deve essere tenuta entro sessanta giorni dalla data della richiesta medesima.

Art. 4

Formalità della convocazione

1. Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente mediante avviso, trasmesso al domicilio eletto dai Consiglieri in occasione dell'insediamento, con preavviso di almeno 10 giorni. L'avviso contiene l'indicazione del giorno, del mese, dell'anno, dell'ora di inizio della seduta, del luogo della riunione, che di norma è la sede del Consiglio Regionale, e la specificazione dell'ordine del giorno.
2. La convocazione è spedita di norma mediante posta elettronica certificata, ovvero raccomandata ovvero con altro mezzo documentabile.
3. Il fascicolo con quanto di utilità ai fini della discussione dell'ordine del giorno è depositato presso la Segreteria dell'Ordine almeno tre giorni prima della seduta.
4. Nel caso di urgenza, la convocazione può aver luogo con un preavviso minimo di quarantotto ore via fax o telegraficamente.
5. In difetto della formalità della convocazione, la seduta è comunque valida qualora siano presenti tutti i Consiglieri aventi diritto.

6. L'ordine del giorno può essere modificato fino a 3 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, dandone idonea comunicazione ai consiglieri ovvero all'unanimità dei Consiglieri aventi diritto all'inizio della seduta.

Art. 5

Delle sedute del Consiglio regionale

1. Le sedute sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente ovvero dal Consigliere più anziano per età.
2. Il Presidente concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne comunica il risultato.
3. Il Presidente, o un suo delegato, introduce la discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno e stabilisce il tempo consentito alla discussione.
4. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega. Il Presidente concede la parola e fissa la durata dell'intervento.
5. Al termine della discussione, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione, che è formulata in modo chiaro e preciso, nonché gli eventuali emendamenti.
6. Prima della votazione il Tesoriere si esprime sulla copertura e conformità al bilancio delle proposte di deliberazione.
7. Il Consigliere deve astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberare quando ha per sé o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello del Consiglio.
8. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni palesi il Presidente esprime il proprio intendimento per ultimo. Nelle votazioni a scrutinio segreto, ai fini del computo del quorum deliberativo, non sono computate le schede nulle e quelle bianche. In materia disciplinare prevale, a parità di voti, l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare.
9. Il verbale è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente ed è depositato agli atti della Segreteria per l'accesso.
10. L'approvazione del verbale è posta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 6

Della redazione del verbale

1. Il verbale è redatto in forma sintetica e contiene:

- i. il nominativo dei presenti e degli assenti;
- ii. il luogo, la data, l'ora d'inizio e la convocazione;
- iii. la sintesi della discussione e l'esito della votazione in ordine alle deliberazioni, con l'indicazione degli assenzienti, dissenzienti ed astenuti;
- iv. le dichiarazioni richieste dai Consiglieri in sintesi.

CAPO III

LE DELIBERAZIONI

Art. 7

Delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validi dei consiglieri presenti e devono contenere la firma del Presidente e del Segretario.
2. Sono immediatamente esecutive, numerate progressivamente per ogni anno e conservate in apposito Registro delle deliberazioni.

Art. 8

La pubblicità degli atti del Consiglio

1. Tutti gli atti amministrativi: deliberazioni, ordinanze, bandi di concorso, avvisi di gare, di cui sia disposto, per legge, per regolamento ovvero per espressa decisione del Consiglio, la piena conoscibilità, sono soggetti a pubblicità.
2. Il Consiglio Regionale dell'Ordine realizza la pubblicità degli atti mediante affissione negli appositi spazi predisposti nei locali della segreteria dell'Ordine, nonché in forma telematica.
3. La segreteria dell'Ordine provvede all'affissione dei documenti, previa apposizione in calce alla copia dei documenti della data di affissione.
4. I documenti affissi negli appositi spazi di segreteria, devono rimanere esposti per almeno 30 giorni.
5. Gli appositi spazi predisposti nei locali della segreteria e il sito Web dell'Ordine costituiscono l'ambito formale di comunicazione del Consiglio Regionale dell'Ordine.
6. La pubblicità degli atti deve essere esercitata nel rispetto delle norme poste alla salvaguardia della riservatezza dei terzi ai sensi del D.Lgs. 196/03.
7. Gli atti e i provvedimenti che devono essere comunicati all'interessato vengono notificati avvalendosi dei sistemi che sono per legge riconosciuti ai fini della certezza della spedizione e del ricevimento ivi compresa la spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC. In caso di irreperibilità, si provvede mediante affissione degli atti e dei provvedimenti

per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'Ordine ed all'albo del Comune di ultima residenza dell'iscritto.

8. Per tutti gli atti amministrativi per i quali non sia espressamente prevista la pubblicità, valgono le norme di cui alla L. 241/90 ed al relativo Regolamento in materia di esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi del Consiglio Regionale dell'ordine degli Psicologi dell'Umbria.

Art. 9

Gettoni di presenza

1. Il Consiglio determina annualmente, in fase di redazione del bilancio, la misura del gettone di presenza corrisposto per l'effettiva partecipazione alle sedute consiliari.

CAPO IV

LE CARICHE

Art. 10

Il Presidente

1. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Ordine. Il Presidente esercita le attribuzioni conferitegli dalla Legge e dal Consiglio nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

2. Il Presidente, con l'ausilio del Segretario, cura la predisposizione degli atti necessari per l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno; provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dirige l'attività degli uffici, anche avvalendosi dei Consiglieri.

3. Il Consiglio determina annualmente, in fase di redazione del bilancio e secondo le possibilità di esso, la misura della indennità di funzione che consenta un adeguato indennizzo delle spese derivanti dall'esercizio del mandato. Se è stabilita l'indennità di funzione, non è cumulabile con i gettoni di presenza.

4. Il Presidente può, in caso di urgenza e necessità, adottare atti dispositivi e/o di spesa, da sottoporre a ratifica del Consiglio, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti regolamenti in materia.

5. Il Presidente si avvale dell'Ufficio di Presidenza per il coordinamento delle attività esecutive di competenza delle cariche ordinistiche, nonché per l'approfondimento e l'istruttoria di provvedimenti di maggiore rilevanza, anche in collaborazione con le Commissioni, i Consiglieri incaricati, i Gruppi di Lavoro e Consulta dei Giovani Psicologi.

Art. 11

Il Vicepresidente

1. Spetta al Vice Presidente sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento ovvero su delega di quest'ultimo.

Art. 12

Il Segretario

1. Spetta al Segretario coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni e in particolare la tenuta dei verbali e dei libri delle deliberazioni nonché degli archivi del Consiglio.
2. E' il responsabile del trattamento dei dati personali del Consiglio, fatto salvo quanto previsto all'articolo successivo.

Art. 13

Il Tesoriere

1. Spetta al Tesoriere l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio in materia di spese ed entrate, la tenuta delle scritture nonché la predisposizione dei bilanci e delle relative relazioni, a norma dei relativi regolamenti.
2. Unitamente al Segretario presiede alla rilevazione dei costi e alla attuazione del sistema di contabilità.

CAPO V

ARTICOLAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 14

Le Commissioni

1. Al fine di assicurare un più efficace ed efficiente esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio può costituire delle commissioni con compiti istruttori.
2. Le Commissioni non hanno funzione rappresentativa né compiti operativi nella gestione o organizzazione dell'Ordine e la loro attività si svolge esclusivamente sulle materie oggetto di un mandato specifico.
3. Le Commissioni sono composte da un minimo di 3 persone ad un massimo di 5 componenti, scelti dal Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi dell'Umbria tra soggetti in possesso di competenze adeguate e conformi al mandato specifico delle Commissioni. La maggioranza dei membri delle Commissioni deve essere composta da membri del Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi dell'Umbria.
4. La Commissione viene insediata e convocata dal Presidente; nella medesima seduta viene eletto il coordinatore che assolve anche funzioni di segretario verbalizzante.

5. Le Commissioni sono convocate dal Presidente su richiesta dei coordinatori.
6. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno della seduta deve pervenire almeno 3gg. prima della riunione. Si applicano per quanto compatibili le forme di convocazione previste dall'art. 4 del Regolamento.
7. Le Commissioni, in relazione agli argomenti trattati posti all'ordine del giorno del Consiglio Regionale, debbono portare a termine i loro lavori in tempo utile per la seduta del Consiglio, il Coordinatore ha il compito di riferire al Consiglio.
8. Per ogni seduta è redatto in forma sommaria il verbale che deve essere depositato in segreteria. Copia del verbale e della relazione della Commissione deve essere inserito nei fascicoli degli atti deliberativi cui si riferisce. Alle sedute delle Commissioni possono sempre partecipare il Presidente o il Vice-Presidente, e, su richiesta del Coordinatore della Commissione, il Segretario, il Tesoriere o altro Consigliere dell'Ordine Regionale senza alcun onere a carico del bilancio.
9. Le Commissioni possono, nell'espletamento del proprio mandato istruttorio, in accordo con il Presidente, acquisire informazioni/valutazioni/pareri da soggetti esterni al Consiglio senza preventiva delibera del medesimo a condizione che tale attività non comporti alcun onere aggiuntivo di spesa. (medaglie di presenza, rimborsi spesa, costi amministrativi e di consulenza straordinari, ecc.).
10. Se è nominata la Commissione deontologica e per la tutela professionale, visto il peculiare ambito delle proprie competenze di natura tecnico-giuridica, essa può acquisire pareri di professionisti esperti nelle materie trattate. A tal fine il Consiglio provvede a fornire alla Commissione idonea copertura a tale esigenza, nel rispetto del vigente regolamento sugli incarichi e consulenze.
11. Le Commissioni si intendono validamente costituite, anche quando i componenti siano presenti alla seduta in teleconferenza. Di ciò se ne dà atto nel verbale, indicando il nome e cognome del componente presente in teleconferenza, il mezzo attraverso il quale la teleconferenza è realizzata, la durata della stessa, nonché la sommaria motivazione sull'impossibilità di essere presente personalmente nella sede della Commissione.

Art. 15

Gruppi di Lavoro

1. Il Consiglio Regionale, per particolari questioni che richiedono un'attivazione non permanente di studio e di organizzazione, può costituire Gruppi di lavoro con iscritti all'Ordine o esperti del settore coordinati da un componente del Consiglio Regionale.

2. I Gruppi di lavoro sono tenuti a svolgere i compiti loro affidati sulla base dei criteri, nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio Regionale con apposita delibera.

3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente art. 14.

Art. 16

L'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere, esso è convocato dal Presidente senza particolari formalità e si intende costituito con la presenza del Presidente e di almeno una delle altre cariche.

Art. 17

Consulta dei Giovani Psicologi

1. Il Consiglio si avvale del supporto di una Consulta dei Giovani Psicologi. Essa è istituita quale organismo consultivo del Consiglio dell'Ordine, per le problematiche e la promozione professionale degli iscritti più giovani.

2. La Consulta è composta da iscritti all'Ordine con anzianità di iscrizione uguale o inferiore ai dieci anni, a far conto dall'anno in cui viene eletta mediante consultazione degli iscritti aventi analogo requisito.

3. La composizione ed il funzionamento della Consulta sono demandati ad un apposito regolamento da adottarsi con deliberazione del Consiglio e da ratificarsi nella prima seduta utile della Consulta.

4. La Consulta potrà, in ogni momento, sottoporre le modifiche al proprio regolamento al Consiglio che dovrà deliberare su di esse entro 60 giorni dalla presentazione.

5. Entro lo stesso termine di 60 giorni, il Consiglio dovrà deliberare sulle proposte presentate dalla Consulta ai sensi del proprio regolamento.

Art. 18

Delle riunioni

1. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni, dei Gruppi di Lavoro e della Consulta, quando non sia espressamente richiesta la presenza da parte del Presidente dell'organo, possono svolgersi anche a distanza, mediante idonei supporti tecnologici.

Art. 19

Gli incarichi ai consiglieri

1. Il Consiglio conferisce eventuali incarichi ai Consiglieri, ove fosse necessari con Votazione a scrutinio palese ovvero, su richiesta, a scrutinio segreto.
2. Il Consiglio nel conferire gli incarichi può determinare, in fase di redazione di bilancio e tenuto conto delle possibilità di esso, un'indennità di funzione che consenta un adeguato indennizzo delle spese derivanti dall'esercizio del mandato. Se determinata, l'indennità di funzione non è cumulabile con i gettoni di presenza.

Art. 20

Rivista, notiziario e sito Web

1. L'Ordine, avvalendosi del Gruppo di lavoro sulla Comunicazione nonché di altri esperti individuati tra i propri iscritti, cura la pubblicazione – su supporto telematico e/o a stampa - di una rivista periodica, di un notiziario per gli iscritti e di un sito web, destinato all'informazione ed alla diffusione di notizie relative ai settori delle scienze psicologiche e di interesse della professione e della cittadinanza.

CAPO VI

I CONSIGLIERI

Art. 21

Obblighi e decadenza del Consigliere

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio, salvo giustificato motivo.
2. L'assenza dovrà essere giustificata, anche verbalmente, prima della seduta e di ciò verrà fatta menzione nel verbale della seduta ovvero entro il giorno successivo a ciascuna seduta, in forma scritta, al Presidente. Il Consigliere è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro le deliberazioni; è esente da qualsiasi responsabilità il Consigliere assente giustificato dalla riunione o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione, è parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso ed abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
3. Il Consigliere decade di diritto nel caso in cui sia disposta, a suo carico, la radiazione dall'Albo.

Art. 22

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio, anche tramite il Presidente. Esse sono revocabili sino a quando non vengano formalmente

comunicate al Consiglio che ne prende atto nella seduta immediatamente successiva alla presentazione.

2. Con la presa d'atto, il Consiglio procede alla sostituzione del Consigliere.

Art. 23

Sostituzione del Consigliere dimissionario o decaduto

1. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla data in cui prende atto delle dimissioni, deve procedere alla sostituzione del Consigliere dimissionario o decaduto.

2. Il Consiglio lo sostituisce con il candidato primo della lista dei non eletti.

3. Il Consigliere entra in carica non appena adottata la deliberazione di sostituzione.

4. Qualora, in seguito a dimissioni o decadenza dalla carica, venga a mancare la metà dei Consiglieri aventi diritto, si procede a nuove elezioni.

TITOLO II

DELLE CARICHE

CAPO I

ELEZIONE DELLE CARICHE

Art. 24

Prima adunanza del Consiglio: elezione delle cariche

1. Il Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine uscente, entro venti giorni dalla proclamazione, dà comunicazione dell'esito delle elezioni ai componenti del Consiglio eletti e li convoca per l'insediamento.

2. Il Consiglio, nella sua seduta di insediamento, provvede alla elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

3. Per la validità della seduta si richiede la maggioranza dei Consiglieri eletti ed è presieduta dal Consigliere più anziano di età. Svolge le funzioni di Segretario della seduta il Consigliere più giovane per età.

4. Per l'elezione delle cariche si procede a votazioni separate a scrutinio segreto.

5. La prima elezione è quella del Presidente che assume da subito la presidenza del Consiglio e, successivamente, si svolgono le elezioni del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere. Per procedere alla votazione successiva è necessaria la proclamazione dell'eletto di quella precedente.

6. Le operazioni di spoglio sono effettuate dal Presidente e dal Segretario della seduta.

7. Per le elezioni, nelle prime tre votazioni è necessario il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri in carica; per le altre votazioni è richiesta la maggioranza dei voti validi dei Consiglieri

in carica. In tali ultime votazioni, ai fini del computo del quorum deliberativo non si calcolano le schede bianche, i voti nulli e le astensioni.

8. Qualora la prima seduta sia dichiarata deserta per la mancanza del numero legale, spetta al Consigliere più anziano per età tra i presenti darne immediata comunicazione al Ministero di Giustizia.

TITOLO III
DELLE TRASFERTE
CAPO I
TRASFERTE DEI CONSIGLIERI

Art. 25

Rimborso delle spese di viaggio

1. Tutti i consiglieri, che risiedono fuori dal territorio comunale ove ha sede il Consiglio regionale dell'Ordine degli Psicologi dell'Umbria, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per recarsi dalla loro abitazione alla sede dell'Ordine, nella misura e con le modalità stabilite ai successivi articoli 23, 24 e 25.

2. Al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dai consiglieri per recarsi dalla loro abitazione alla Sede del Consiglio regionale, si provvederà con apposita disposizione di liquidazione.

Art. 26

Uso dei mezzi di trasporto

1. Tanto per i viaggi di cui al precedente art. 22, quanto per quelli inerenti alle missioni, di cui al successivo art. 25, i Consiglieri hanno diritto di ottenere il rimborso delle spese per i viaggi compiuti con mezzi pubblici di linea, per quanto riguarda treni, aerei o navi il rimborso coprirà il solo costo del biglietto in business class, economy o 2a classe.

2. È anche ammesso l'uso dei mezzi noleggiati, quando manchino servizi di linea, ovvero quando, per particolari e ragionevoli necessità, si debba raggiungere rapidamente il luogo di destinazione.

3. L'uso dei taxi e dei mezzi noleggiati è comunque sempre ammesso per i collegamenti delle stazioni ferroviarie, delle autolinee ed aeroportuali e dalle stazioni di arrivo al luogo di missione (alberghi o uffici).

4. È altresì ammesso l'uso del mezzo di trasporto proprio del consigliere.

Art. 27

Documentazione necessaria

1. La documentazione inerente alle spese di viaggio effettivamente sostenute dai consiglieri, necessaria per ottenerne il rimborso, deve essere presentata in originale per i viaggi compiuti in treno, nave, aereo, servizi pubblici di linea, taxi e mezzi noleggiati.
2. Per i percorsi compiuti con mezzi propri è necessaria ed indispensabile apposita dichiarazione sottoscritta dai singoli consiglieri in cui risultino indicate le date dei singoli viaggi compiuti ed i chilometri percorsi di volta in volta.

Art. 28

Indennità per i percorsi compiuti con mezzi propri

1. I percorsi compiuti con mezzi propri dei consiglieri vengono indennizzati nella misura indicata dalle vigenti tabelle ACI. Oltre a tale indennità chilometrica è anche ammessa a rimborso la spesa documentata di pedaggi autostradali.

Art. 29

Disciplina della trasferta per missioni

1. Hanno diritto ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio ovvero il rimborso di tutte le spese sostenute, in conformità a quanto dispone il presente regolamento, i consiglieri dell'Ordine che, in ragione del loro mandato, previa autorizzazione del Presidente e Tesoriere, si rechino in trasferta fuori dall'ambito territoriale del Comune ove ha sede l'Ordine per missioni connesse al mandato.
2. Si intendono missioni connesse al mandato quelle espletate per conto dell'Ordine e per le quali esiste un nesso diretto ed immediato tra la missione e il mandato derivante dalla carica, ovvero qualora su delega del Presidente o del Consiglio il consigliere debba svolgere funzioni di rappresentanza dell'Ordine .

Art. 30

Autorizzazioni

1. Tutte le missioni devono essere preventivamente autorizzate, dal Presidente o dal Consiglio.

Art. 31

Modalità di rimborso

1. Ai consiglieri che si rechino in missione è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, di viaggio con le stesse modalità e misure relative ai rimborsi di cui al presente Capo.

Art. 32

Spese di pernottamento

1. Il Consiglio provvederà a rimborsare la spesa di pernottamento in albergo, fino alla tariffa massima della categoria 3 stelle della località ove ha sede la missione.
2. E' inoltre ammesso il pernottamento in alberghi di qualsiasi categoria con rimborso integrale della spesa, nel solo caso in cui l'albergo sia la sede di riunioni, convegni e simili che vedano la partecipazione del consigliere inviato in missione.

Art. 33

Ulteriori Spese

1. I consiglieri dell'Ordine hanno altresì diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per compiere la missione, per la consumazione di colazioni, pranzi e cene, nonché delle spese per comunicazioni telefoniche, telegrafiche, di posta elettronica e simili, purché connesse alla missione.

Art. 34

Richiesta di liquidazione del rimborso e documentazione a corredo

1. Tutte le spese devono essere documentate, in allegato alla richiesta di rimborso, con fattura o ricevuta fiscale, debitamente quietanzata o altra idonea documentazione e devono riguardare la sola persona del Consigliere in missione, non essendo ammesso includere nelle spese di missione il rimborso delle spese per altre persone.
2. I consiglieri hanno l'obbligo di rimettere al Tesoriere la richiesta di liquidazione entro otto giorni dal compimento della missione.

Art. 35

Liquidazione del rimborso spese

1. La liquidazione del rimborso spese è fatta entro e non oltre giorni trenta dalla richiesta di liquidazione documentata come indicato al precedente articolo, con determinazione del Presidente.
2. I limiti massimi di spesa indicati nel presente regolamento si applicano anche alle spese per viaggi e missioni i cui costi siano direttamente sostenuti dall'Ordine

TITOLO IV

Capo V

Disposizioni finali

Art. 36

Norma di rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente codice, si applicano le norme di cui alla Legge 18 febbraio 1989, n. 56, il D.P.R. 25 Ottobre 2005, n. 221 nonché la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 37

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito Internet del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi Regione Umbria.